



Segreteria Federale

Roma, 6 agosto 2010

Circolare n. 54/2010

A

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: NUOVO STATUTO FEDERALE

Con la presente si ha il piacere di riportare, in allegato, il testo del nuovo Statuto federale approvato in via definitiva dalla Giunta Nazionale del CONI.

Al riguardo si precisa che, dopo le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Nazionale il 14 febbraio 2010, è pervenuta dalla Direzione Affari Legali del CONI, al fine della definitiva approvazione dello Statuto, la richiesta di alcuni emendamenti al testo, prima con comunicazione del 19 aprile 2010 riguardante gli articoli artt. 3.1.4 – 3.20, c - 24.15 – 32.7 e, in seguito, con nota del 7 maggio 2010, relativa agli artt. 8.1 - 20.10 - 23.6 - 25.3 - 26.3 - 29.1 - 31.1 lettera c).

Il Consiglio Federale, in due diverse riunioni e **in ragione dell'apposita delega ricevuta dall'Assemblea Nazionale**, ha approvato queste richieste di modifica, che fanno ora parte integrante dello Statuto approvato dal CONI.

Tali ultime modifiche, **per buona parte formali**, sono qui sintetizzate per un più facile esame e rinvenimento da parte dei tesserati.

- 1) **Art. 3.1.4** - La disciplina dei **voti plurimi** relativi agli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari è rinviata dallo Statuto al Regolamento Organico Federale. Inoltre, è stata riformulata come segue, in modo più organico, una parte del comma: *“può chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserato anche per un'altra società”*.
- 2) **Art.3.20, c.** – Per i Gruppi Sportivi Militari è stata modificata la terminologia, uniformandola a quella usata nell'art. 3 commi 1.3 e 1.4.
- 3) **Art.8.1** – In ossequio al dettato dell'art. 21 del Codice Civile, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza **della metà** degli aventi diritto a voto, anziché della metà più uno.
- 4) **Art. 20.10** - Il verbale della seduta straordinaria del Consiglio Regionale, è curato e presentato dal Presidente, per l'**approvazione**, (e non per la ratifica) alla prima riunione immediatamente successiva.



- 5) **Art.23.6** – Nel rispetto di quanto previsto al punto 6.4 dei Principi Informatori degli Statuti federali, del Coni, nelle Assemblee Provinciali sono ammesse **deleghe** in numero di una se alla presenza di almeno 10 affiliati con diritto a voto.
- 6) **Art.24.15** – Le modalità di inserimento delle decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo vengono disciplinate nel Regolamento di Giustizia federale.
- 7) **Art.25.3 e 26.3** – Quanto riportato in merito al mandato rispettivamente del Procuratore Federale e del Giudice Unico deve essere adeguato alla modifica approvata dall'Assemblea del 14.02.2010 all'art. 24, comma 3 (*Il mandato degli Organi di Giustizia ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione Unica d'Appello, il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio*).
- 8) **Art.29.1** - Gli affiliati ed i tesserati **sono tenuti** ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280. Qui è stata tolta la possibilità, dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto CONI, prevista dalla precedente formulazione dello Statuto federale, di ricorrere all'arbitrato irrituale nelle stesse materie.
- 9) **Art.31.1, c.** – Si corregge l'espressione: “.... a pene che comportino interdizione degli uffici superiori ad 1 anno; ” con “.... a pene che comportino interdizione **dai pubblici uffici** superiori ad 1 anno; ”, così come prescritto nell'art. 5, comma 3 – lett. b) dello Statuto CONI.
- 10) **Art.32.7** – completamente soppresso, dal momento che quanto prescritto è già disciplinato nel precedente comma 32.6.
- 11) **Art. 32.6** - Infine, ma non meno importante, è la delibera assunta dal Consiglio Federale il 24 aprile 2010 con la quale, ai fini dell'applicazione del novellato **articolo 32.6** dello Statuto da parte dell'Assemblea Nazionale, che fissa **l'incompatibilità tra la carica di Presidente di società e la qualifica di arbitro federale**, si consente al Presidente di Società, in via transitoria e solo per le situazioni già in essere, di mantenere la propria carica fino alla scadenza naturale del mandato, dopo di che egli dovrà optare per l'una o per l'altra carica.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(M.d.S. Alvaro Carboni)